



Ministero della Salute



DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati alla Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato all'Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi veterinari
E p.c.
Dr Silvio Borrello
DGSAF
ASSOCARNI
ASSOGRASSI
ASSALCO
ASSALZOO

OGGETTO: Alimentazione in deroga di animali da compagnia con sottoprodotti grezzi provenienti da macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto

La presente nota illustra le modalità di cessione dei sottoprodotti animali di categoria 3 da parte di macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto, destinati direttamente all'alimentazione degli animali da compagnia, senza transitare per un impianto di produzione di *petfood*, riconosciuto ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009, o per un negozio di vendita di pasti pronti per animali, di cui alla circolare DGISAN 029954 del 25 luglio 2016.

L'art. 18 del Reg. (CE) 1069/2009 fornisce la base legale per l'utilizzo diretto del sottoprodotto nell'alimentazione di cani provenienti da cani e da mute riconosciuti (*comma 1, lettera f*) e di cani e gatti ospiti in asili (*comma 1, lettera g*). A tal proposito si sottolinea che, in ambito nazionale, il termine *asili per cani e gatti* deve intendersi riferito ai rifugi autorizzati che ospitano i cani vaganti catturati nel territorio, di cui alla legge n. 281/91, oppure i gatti. Per quanto riguarda il riferimento ai *cani e alle mute riconosciuti*, fermo restando le mute riconosciute dall'ENCI per l'attività venatoria e pastorale, si ritiene

che la deroga debba intendersi riferita a tutte le strutture presso le quali sono ricoverati cani, autorizzate ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 320/54, conformemente all'accordo DPCM 28 febbraio 2003.

La persona fisica, proprietaria di animali da compagnia, al di fuori delle fattispecie di cui sopra, non può beneficiare della deroga stabilita nell'art. 18; questi proprietari hanno comunque la possibilità di rifornirsi di sottoprodotti animali non trasformati, per l'alimentazione dei propri animali, sebbene a condizioni più limitate, presso detaglianti, quali macellerie e supermercati, o aziende zootecniche che macellano i propri animali in loco (art. 2, comma 2, lettere i) e j) del Reg. (CE) 1069/2009).

Sono utilizzatori dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione animale, i soggetti in elenco che possono usufruire della deroga di cui al citato art. 18 del Reg. (CE) 1069/2009:

- i titolari di strutture presso le quali sono ricoverati cani, autorizzate ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 320/54, conformemente all'accordo DPCM 28 febbraio 2003;
- i responsabili di canili sanitari o rifugi di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e relative norme di attuazione regionale;
- i titolari di mute riconosciute dall'ENCI;
- i centri di raccolta come definiti all'Allegato I, punto 53 del Reg. (UE) 142/2011.

Gli obblighi per i detaglianti

Gli operatori della vendita al minuto, che cedono i sottoprodotti grezzi di origine animale di categoria 3 (art. 10, lettere a) ed i) del Reg. (CE) 1069/2009), devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) inserire tale evenienza nel Piano di Autocontrollo;
- c) emettere un documento commerciale nel caso di cessione di quantitativi di peso superiori a 5 kg (quantitativi superiori a 5 kg possono essere ceduti solo ad operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009);

d) istituire un registro delle partite (solo nel caso di cui al punto precedente), ove annotare: nominativo del destinatario, la quantità e la tipologia dei sottoprodotti ceduti, la data della cessione dei sottoprodotti;

e) verificare che i sottoprodotti ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non siano in stato di alterazione o possano rappresentare un pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati, ricorrendo, se del caso, anche ad esami microbiologici;

f) fornire all'utilizzatore indicazioni, anche tramite affissione di un cartello ben visibile, concernenti la tipologia di sottoprodotto e le modalità di conservazione.

Le Regioni e le Province Autonome possono emettere ulteriori vincoli in caso di problemi contingenti.

I Centri di Raccolta

Si ricorda che i *Centri di raccolta*, come definiti al punto 53 dell'allegato I del Reg. (UE) 142/2011, sono strutture che assicurano la raccolta e il trattamento dei seguenti sottoprodotti di origine animale, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 142/2011 (Allegato VI, Capo II, sezione I):

- Materiali di categoria 3

- Materiali di categoria 2

Il materiale che passa per il centro di raccolta è destinato esclusivamente all'alimentazione animale, secondo la deroga dell'art. 18 del Reg. (CE) 1069/2009.

Nei centri di raccolta il sottoprodotto può subire manipolazioni come il taglio e il congelamento. Prima della distribuzione agli utenti deve essere sempre sottoposto a sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore sottopressione, fino a completa cottura di ciascun pezzo di materiale. Non è autorizzato il trattamento di denaturazione con colorante in quanto, al momento, non vi sono sufficienti prove di verifica della innocuità, del potere colorante sui sottoprodotti e di appetibilità del prodotto finale. E' obbligatoria la compilazione di un registro, conforme all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009, su cui riportare le seguenti informazioni:

- data e quantitativo dei sottoprodotti in entrata;

- quantitativo dei sottoprodotti trattati termicamente;

- il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ex art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 di ciascun utilizzatore;

- data e quantitativo dei sottoprodotti in uscita;

- data e quantitativo dei sottoprodotti distrutti.

Le informazioni di cui sopra, insieme ai documenti commerciali, dovranno essere conservate per almeno 2 anni.

Il centro di raccolta dovrà mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione crociata dei sottoprodotti di categoria 3 con quelli di categoria 2.

Gli obblighi per fornitori, trasportatori ed utilizzatori

Questi operatori sono soggetti agli obblighi previsti dal Reg. (CE) 1069/2009 e dal Reg. (UE) 142/2011 per quanto riguarda la raccolta e la conservazione dei sottoprodotti, il trasporto e la tracciabilità (documento commerciale).

Gli utilizzatori possono approvvisionarsi di materiale di categoria 3 dagli impianti di macellazione e dagli stabilimenti di sezionamento, oltre che dai negozi per la vendita al dettaglio (in questo ultimo caso se la quantità ceduta è superiore a 5 kg deve essere anche accompagnata dal documento commerciale).

Essi, inoltre, devono registrarsi presso i servizi veterinari della ASL come *utilizzatori* ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009. All'atto della registrazione sarà fornito a ciascun operatore un

codice alfanumerico individuale e saranno inseriti come operatori della filiera sottoprodotti nella Sezione X del sistema informativo nazionale.

Si ricorda, a riguardo, che gli impianti di macellazione e di sezionamento, autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, possono fornire, per le finalità di cui alla presente circolare e nel caso dei sottoprodotti di ruminanti, solo carcasse private del materiale specifico a rischio (MSR).

Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal Reg. (CE) 1069/2009, dal Reg. (UE) 142/2011 e, ove applicabili, dalle deroghe presenti nelle linee guida nazionali (20/CU del 7 febbraio 2013).

Durante il trasporto e una volta ceduti agli utilizzatori, i sottoprodotti dovranno essere conservati in condizioni appropriate, mediante l'utilizzo del freddo (qualora non somministrati entro le 24 ore dall'arrivo).

Nel caso di utilizzo del freddo i sottoprodotti devono essere anche adeguatamente porzionati e stoccati in contenitori o protetti con pellicole per alimenti; se sono conservati a temperature di congelamento deve essere apposta un'etichetta indicante la data del congelamento e la data di scadenza. Il materiale non utilizzato dovrà essere smaltito ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

Al fine della tutela della salute e del benessere degli animali, i proprietari di mute da caccia o da pastore, i titolari degli allevamenti e i responsabili sanitari di cani e rifugi, avvalendosi di un medico veterinario, predispongono una procedura di gestione dei sottoprodotti che comprenda tutte le fasi, dall'approvvigionamento sino alla somministrazione, nonché un piano alimentare, che deve essere a disposizione delle autorità sanitarie predisposte al controllo. Inoltre, per prevenire la trasmissione di malattie infettive e infestive agli animali d'affezione nonché in considerazione del rischio di diffusione di agenti patogeni responsabili di zoonosi, quali l'echinococcosi e la toxoplasmosi, gli utilizzatori dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle corrette modalità di conservazione, manipolazione e somministrazione dei sottoprodotti, in relazione alla specie animale d'origine dei sottoprodotti stessi e della specie alla cui alimentazione sono destinati (cani e/o gatti).

L'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

La vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia e la somministrazione di mangimi ad animali non produttori di alimenti sono attività escluse dal campo di applicazione della normativa sull'igiene dei mangimi (Reg. (CE) 183/2005).

Gli allevamenti di cani a scopo commerciale, i cani/rifugi sanitari, i titolari di mute riconosciute e i dettaglianti di sottoprodotti grezzi di categoria 3 per l'alimentazione di animali da compagnia, non devono essere registrati ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Reg. (CE) 183/2005.

I centri di raccolta di cui al punto 53 dell'allegato I del Reg. (UE) 142/2011, poiché manipolano e trasformano sottoprodotti per la produzione di alimenti per animali da compagnia (che poi ulteriormente

cedono ad altri operatori), devono essere registrati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Reg. (CE) 1831/2003, analogamente ai trasformatori che producono PAT destinate all'alimentazione animale.

I controlli ufficiali

Conformemente all'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004, ogni anomalia, riguardante sia la tracciabilità dei sottoprodotti, la tenuta del registro, l'igiene dei locali e delle attrezzature che vengono in contatto con i sottoprodotti deve portare ad una sospensione o ad una cessazione coattiva dell'attività degli utilizzatori dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) 1069/2009. La registrazione viene definitivamente estinta in caso di cessazione dell'attività.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Ruocco

Tiziana Serrano
t.serrano@sanita.it

